

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI RITA LEVI
MONTALCINI APS PER ADEGUARE LO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE - D.LGS. 3 LUGLIO
2017 N. 117

Il giorno 21/01/2019 2019, alle ore 15.30, presso la sede sociale sita a BARCA in
Via VIALE CESARE RICCIARDI
si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per l'adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Sig. PATRIZIA SANI dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il
Sig. ACOSTINI NICOLA. Il Presidente constata la presenza di n. 18 soci 18.
Verificata, quindi, la validità dell'Assemblea a deliberare, passa al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra le novità legislative introdotte dal Codice del Terzo settore, D.lgs. 3 luglio 2017 n.
117, che rendono necessario modificare lo statuto ed integrare la denominazione sociale con l'acronimo
aps, che sta per associazione di promozione sociale.

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario
apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito, propone di mettere in votazione il testo del
nuovo Statuto con la conseguente integrazione della denominazione sociale con l'acronimo aps.

Il Presidente accerta che sono favorevoli soci n. 18; contrari n. ; astenuti n. .

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto (allegato al verbale) e la conseguente denominazione
sociale CIRCOLO ACLI RITA LEVI MONTALCINI
aps.

L'Assemblea dà mandato al Presidente, anche avvalendosi di terzi delegati:

- a) provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione
delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3
Luglio 2017 n. 117;
- b) comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla
data odierna.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 17.15 dello stesso giorno,
previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Nicola Acostini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Dipartimento Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Circolo, v. Garfagnana

Il Presidente

Santh Potrucci

29 GEN 2020

Reg. all. n. 1

Al n. 27

vol. 3

L'INCARICATO del servizio (*)

Donato Mancini

(*) Funzione di Segretario

Donato Mancini



Associazione

"Circolo ACLI Rita Levi Montalcini aps"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

"Circolo ACLI Rita Levi Montalcini aps" di seguito indicata come Associazione.

1.2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.3. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.4. L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce alle A.C.L.I. aps,

Associazione Cristiana Associazioni Italiane per
Assistenza di Famiglie Sostanziali - di cui costituisce
piuttosto - ed espressamente accettata - gli scopi, la
finalità solidaristica, ovvero e di utilità sociale
ed il relativo processo di gestione, conseguente
per quelle particolari espressioni e caratteri
originali attribuite su base livello di
organizzazione volontaria, compendiali dei vari
affiliati. La sua esistenza è peraltro una già
espressamente riconosciuta dalla L. 283/2000.
1.3. L'Associazione, pertanto, nel rispetto ed alle
condizioni previste nelle vigenti disposizioni
regolatorie e regolamentari della A.C.I.I. spa e
riconosciute ed affidate alla A.C.I.I. spa medesima
e riconosciute tra gli atti di cui all'articolo 3, comma
6, lettera d), della legge 28 agosto 1997, n. 287, la
cui finalità assistenziali sono state riconosciute
dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 8
agosto 1997 n. 17920.
1.4. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e
marchi della A.C.I.I. spa l'Associazione accetta
espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento
emanato dai competenti Organi della A.C.I.I. spa
impegnandosi al suo pieno rispetto.
1.7. L'Associazione come regolamentata dal presente

statuto ed opera al primario benefit delle esigenze
disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede in LAZIO nel
comune di ROMA nella via ...

2.2. La sede dell'Associazione sulla sede legale non comporta
nessuna limitazione, ed avviene all'interno della
stessa comune.

2.3. È data facoltà alla Presidenza di trasferire la
sede legale, ove sia necessaria la necessità, previa
deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare
immediatamente qualsiasi trasferimento di sede agli
enti gestori di pubblici Atti e Registri nei quali è
iscritta.

Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ

3.1. L'Associazione, unitamente alle A.C.I.I. spa, di
cui costituisce espressamente gli scopi e la finalità
assistenziali, ovvero, solidaristica e di utilità
sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e
sull'insediamento della Chiesa la propria azione per
la promozione dei lavoratori e opera per una società
in cui sia assicurato, secondo democrazia e
giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
3.2. Nella realizzazione dei suoi compiti

L'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le seguenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita culturale, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritaria dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona della A.C.I.F. se invitata.

3.3. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civile, volontariato e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.

3.4. In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei gruppi soci in un'ottica di valorizzazione del comportamento attivo dei soci stessi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie della A.C.I.F. spa.

Art. 4 - ATTIVITÀ

4.1. L'Associazione può svolgere tutte le attività promozionali e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

4.2. In particolare, l'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017.

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53,

e i gruppi di equitazione iscritte di cui all'articolo 11, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 3 comma 1, lettera w, del d.lgs. 11/2017.	può - a meno titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
4.3 L'Associazione, in osservanza del principio di cui precede 4.1, fissa quanto stabilito nel successivo 4.2, per svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e accessorie rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.	a. amministrare aiimenti e bevande al sena delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;
4.4 Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che ritenga opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.	b. organizzare attività formative e motorio - sportive;
4.5 L'Associazione, su iniziativa della Presidenza,	c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
	d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).
	Art. 5 - VOLONTARIATO
	5.1 Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa delle ACLI aps.
	5.2 L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

5.3 In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

5.4 Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

A tal scopo, l'Associazione, attraverso un regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

5.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso

l'Associazione.

5.6 Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 6 - SOCI

6.1. Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo statuto delle A.C.L.I. aps e dai relativi regolamenti approvati dagli Organi competenti. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elezione delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

6.2. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6.3. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso le ACLI aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di esaminare i libri sociali delle Strutture ACLI ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale delle ACLI aps, nonché secondo le modalità operative definite negli statuti dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture

dell'Associazione medesima;

- di usufruire dei servizi associativi organizzati dalle ACLI aps.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché del vigente Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps a cui l'Associazione è affiliata;

- 2
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto nazionale e dal Patto Associativo con la Rete ACLI;

- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI aps purché in possesso di regolare tessera ACLI aps.

7.5. Anche ai sensi dell'art. 18 del presente

Statuto, avuto che l'iscrizione alla presente
Associazione comporta l'iscrizione alla A.C.I.I. spa,
i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti
nei rispetti Statuti e Regolamenti della A.C.I.I. spa.

Art. 8 - AMMISSIONE DEL SOCIO.

8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a
forme di limitazione in relazione alle condizioni
economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da
altre forme di condizionamento che possano assumere
carattere discriminatorio. L'Associazione può
disporre, in ogni caso, la non ammissione di
aspiranti che abbiano professato, in parola o in
atti, principi contrari a quelli propri sottesi
all'Azione sociale, solidaristica, civica e di
utilità sociale delle ACII spa.

8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere
presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo
le modalità da essa stabilite, in coerenza con le
disposizioni operative fornite dagli Organi della
Struttura nazionale ACII spa, indicando la
motivazione dell'adesione e la disponibilità di
impegno.

8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere
l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni
assunte dagli Organi dell'Associazione e ad

attenersi al presente Statuto all'eventuale
Regolamento Interno nonché allo Statuto ed al
Regolamento delle ACII spa.

8.4. La domanda è sottoposta al vaglio della
Presidenza dell'Associazione, che delibera circa
l'ammissione e il rigetto della stessa, con formula
motivata. In considerazione della finalità e delle
tipologie di associazione, la Presidenza può delegare
il legale rappresentante pro-tempore
dell'Associazione o altro componente l'Organo
esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto
della domanda, verificati i requisiti richiesti e la
presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La
decisione del delegato è soggetta a ratifica della
Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si
intende comunque definitivamente accettata, con
effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata
accettata dal delegato. L'esito negativo della
determinazione o della ratifica è comunicato per
iscritto all'aspirante entro il termine di 10 giorni
con le relative motivazioni. L'eventuale quota
associativa versata deve essere tempestivamente
restituita. La decisione è inappellabile.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il
versamento della quota associativa annuale, a meno

28/08/18

18

che il comitato legale debba adottare provvedimenti di sospensione e di espulsione.

Art. 1. Il socio di una AS possiede automaticamente il titolo di socio della propria categoria agraria del proprio o di una società la potestà gestionale. L'elezione arriva negli associati "minorenni" e "esordienti", di conseguenza, da ora è investito della potestà gestionale. Gli associati la potestà gestionale sono investiti, di conseguenza, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato ACLI che risultano, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, norme dello Statuto e dei regolamenti della ACLI spa, del socio minorenne.

Art. 2. - Espulsione del socio

Art. 2. La qualifica di socio si perde per mandato emanato dalla giunta o contributo associativo attuale, per espulsione considerata misura disciplinare, per recesso, per esodoimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

Art. 3. Il socio è sottoposto a misure disciplinari nonché la disciplina del socio soggetto a misura disciplinare di recesso agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto della A.C.L.I. spa qui richiamato ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 3. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa ACLI spa e qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi della Struttura dei Servizi e delle Imprese e finalità sociale promossi dalla ACLI spa.

Art. 4. Ferma restando le previsioni dello Statuto della A.C.L.I. spa, la misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottempera alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI spa e cui l'Associazione è affiliata;
- b. svolge attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

Art. 5. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Art. 6. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento

	dell'attività del ricorso o esclusione, nonché dell'attività dei condotti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi. I soggetti giuridici costituiti in qualità di associati dell'Associazione, fanno parte dei soci di cui al presente statuto, ma sono privati anche di carattere economico e vanno dell'Associato in caso di recesso.
	8.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo direttamente ad un associato, questi e i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota attualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
	Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
	10.1 Sono Organi dell'Associazione:
	- L'Assemblea dei soci;
	- La Presidenza;
	- Il Presidente;
	- L'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
	- Il Rendiconto legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
	Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI
	11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività, è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta

	dal principio del voto singolo.
	11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale e uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitata a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
	11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:
	a. l'elezione della Presidenza ogni quattro anni;
	b. la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
	c. gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
	d. l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
	e. l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
	f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti

		1978	2	
	verifica dello statuto			numero dei suoi presenti. Viene espressamente
	a) controllo di regolarità civile nei confronti			convvenuto; tuttavia, che per le condizioni statutarie
	dei documenti più tipici amministrativi e di			in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente
	controllo			costituita se è presente almeno un terzo dei soci.
	b) in adempimento volontario, la trasformazione,			La delibera delle assemblee legittimamente costituite
	la fusione e la scissione dell'associazione;			sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi
	c) approvazione del bilancio assembleare;			diritto di voto, salvo quanto eventualmente
	se relativi, ed i regolamenti interni;			stabilito, per specifiche materie, nello Statuto
	d) ogni altro oggetto attribuito dalla legge o			della ACLI-aps.
	dalla statuto alla sua competenza;			11.5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
	Anche in base a quanto diversamente previsto nel			almeno una volta l'anno per l'approvazione del
	presente Statuto, in caso di convocazione del			bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa.
	Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i			L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via
	delegati nonché l'apporto regolamentare approvato dal			straordinaria, quando:
	Congresso nazionale delle ACLI-aps e specificato dal			- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
	Congresso regionale e da quello provinciale.			- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo
	Se l'Assemblea registra un numero di associati			degli associati;
	superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare			- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da
	di delegare alla Presidenza la stesura del			quella regionale d'intesa con la Presidenzaionale
	regolamento assembleare e di definire maggioranza			dove questa è costituita
	diversa per la delibera in materia di azione di			Le convocazioni dell'Assemblea deve:
	responsabilità.			a) avere luogo almeno dieci giorni prima dello
	11.6. L'Assemblea dei soci è valida, in prima			svolgimento della riunione;
	convocazione, con la presenza della metà più uno dei			b) essere affissa presso la sede, comunicata alla
	soci; in seconda convocazione, qualunque sia il			Presidenza provinciale e agli Organi consili delle

ACQUA, non costituzionale 11.1. Indicare la data e il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziare di almeno un'ora gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori. 11.2. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 12.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia. 11.3. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i termini per l'eventuale approvazione. 11.4. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza. Art. 12 - PRESIDENZA 12.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti. 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del	Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione. 12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni. 12.4. La Presidenza è composta: a. con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea; b. senza diritto di voto, da non più eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e dalle Associazioni Specifiche e Professionali e dalle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione. La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte: - di almeno un terzo dei soci componenti; - dalla Presidenza provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza provinciale con all'ordine del giorno
---	--

l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a nero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;

b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio e il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;

d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;

e) svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale della NCDI spa.

12.5. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di

riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 3.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7. I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7, e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

12.8. Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9.1. regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neo-eletta Presidenza.

12.10. I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11. Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro

Quindi, dopo la Presidenza che decide circa la convocazione di quella Assemblea per l'elezione del nuovo organo o di rinviare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per omissioni o altri motivi, la rappresentanza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, viene l'intero organo e il Presidente. Il Presidente decade entro 20 giorni dall'Assemblea del 2001 per l'elezione della nuova Presidenza.

12.12 Per iniziativa di almeno un quinto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza e condiziata che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale delle AULI prima della convocazione dell'Assemblea.

12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e la convocazione dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 117 del 1 luglio 2001 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, e non che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. sottopone alla Presidenza la proposta di nomina, revoca o dimissioni dei componenti;
2. nomina, revoca o dimissioni l'Amministratore delegato e i componenti della Direzione e dei dirigenti;
3. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
4. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
5. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
6. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
7. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
8. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
9. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
10. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
11. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
12. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
13. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
14. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
15. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
16. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
17. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
18. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
19. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
20. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
21. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
22. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
23. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
24. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
25. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
26. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
27. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
28. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
29. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
30. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
31. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
32. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
33. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
34. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
35. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
36. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
37. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
38. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
39. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
40. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
41. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
42. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
43. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
44. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
45. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
46. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
47. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
48. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
49. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
50. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
51. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
52. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
53. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
54. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
55. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
56. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
57. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
58. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
59. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
60. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
61. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
62. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
63. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
64. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
65. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
66. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
67. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
68. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
69. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
70. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
71. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
72. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
73. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
74. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
75. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
76. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
77. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
78. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
79. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
80. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
81. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
82. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
83. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
84. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
85. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
86. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
87. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
88. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
89. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
90. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
91. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
92. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
93. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
94. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
95. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
96. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
97. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
98. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
99. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;
100. nomina, revoca o dimissioni i componenti della Direzione e dei dirigenti;

atto della nomina di amministrazione.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, con
eletto;

a. firma, obbligatoriamente al Presidente, gli atti
amministrativi inerenti la struttura;

b. cura la gestione della contabilità e predisporre
quanto richiesto dall'Organo di controllo quando
istituito;

c. predisporre ed illustrare alla Presidenza il
bilancio preventivo con prelievi, e il bilancio di
esercizio annuale e il rendiconto per mese;

13.7 Il Presidente e il responsabile
dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla
conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa,
sono tenuti a dare le consegne documentali,
finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I
regolamenti stabiliscono la disciplina delle
consegne.

Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE

14.1. L'associazione può trarre le risorse
economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura
decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata

dell'Associazione)	
b) eredità, donazioni e legati;	
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;	
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;	
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.	
Le indicate risorse finanziarie lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta	
28	

e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.1.	
14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile.	
Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI	
15.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.	
15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale,	
29	

11.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa deve tenere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in situazione dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

11.6. Al riaperta dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. la Presidenza predisporre il bilancio sociale secondo la modalità e la forma stabilita nella richiamata disposizione. La sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

11.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni.

11.8. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa deve tenere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in situazione dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

11.9. Al riaperta dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. la Presidenza predisporre il bilancio sociale secondo la modalità e la forma stabilita nella richiamata disposizione. La sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

11.10. Secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni.

all'art. 30 del
d.lgs. n. 117/2001, ex art. 117/2001

1. La linea della struttura e delle deliberazioni
dell'organo di revisione legale dei conti di cui
all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2001, che istituisce, e
che l'organo di revisione sia previsto nella vigente
disposizione la natura di revisione legale dei
conti.

2. I libri sociali sono tenuti presso essere tenuti
per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità
e in un'unica sede, anche elettronica o telematica,
perché, in ogni tempo, siano da essi estraibili;

3. per i libri sono i dati relativi alla posizione
dei soci nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di privacy;

4. per i libri del n. 2; al n. 2; i verbali ivi
contenuti e gli eventuali allegati;

5. tutti dell'Associazione hanno diritto di esaminare
i libri sociali formulando richiesta scritta alla
Presidenza, che comunica le modalità operative
all'interessato entro 5 successivi giorni;

6. l'organo di controllo e di revisione, se la
richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura, 3
libri sono tenuti a disposizione del socio istante.
L'istante può estrarre copia dei libri di cui al

precedente punto 2).

15.8 Ai soci ACLI sono garantiti i diritti di essere
dei libri sociali dei livelli territoriali successivi
delle ACLI attraverso il meccanismo delle
rappresentanze e delle deleghe, secondo quanto
disposto nei rispettivi statuti degli indicati
livelli provinciali, regionali, nazionali.

15.9 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli
utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali statutariamente
previste.

Art 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati
due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30,
comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2001 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo
di controllo, anche associativo, che svolga le
funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso
articolo 30.

16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono
dotati dei requisiti professionali richiesti
dall'art. 30, comma 8, d.lgs. 117 cit.;

16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione
legale dei conti dell'Associazione, al superamento,
da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui



art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e s.m.i., nonché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali e dei loro richiedi dalla normativa, e con l'assemblea non abbia diversamente deliberato, attribuito la carica di direttore Segretario.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

17.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 2/4 (due quarti) dei soci aventi diritto di voto.

17.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

17.3. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - NORME FINALI

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente

regolamentato dal presente Statuto si fa riferimento, in via successiva e residua, alle disposizioni del vigente Statuto e Regolamento della A.C.I.L. spa da considerarsi, e tutti gli effetti normativi, quelli parti integranti e essenziali del presente Statuto, alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali, alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

21/12/2019

PRESIDENTE
Sandra Pelloni

SEGRETARIO
Nicola Agosti